

ANALISI

Gli ammortizzatori sociali provano il salto di qualità

di **Michele Tiraboschi**

Decade dal trattamento di integrazione salariale o dal sussidio di disoccupazione il lavoratore che rifiuti un'occasione di lavoro congrua o un percorso di riqualificazione professionale. Su questa elementare regola di responsabilità, cuore delle politiche europee di *workfare*, si fondano i più moderni sistemi di ammortizzatori sociali. Ed è questa la principale novità della legge 2/2009 di conversione del Dl anti-crisi (185/2008).

Analogo principio, sebbene di portata non generale, era già contemplato nel nostro ordinamento nel Dl 249/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 291/2004. Nel disciplinare i casi di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi, l'articolo 1-quinquies stabilisce infatti precisi obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito. Tutti i soggetti in cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale o percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione e inoccupazione sono sottoposti a un obbligo di adesione e attiva partecipazione (nella misura minima dell'80% del corso) a un'offerta formativa o di riqualificazione professionale. Lo stesso articolo prevede, inoltre, un obbligo di accettazione di un'offerta

di lavoro, inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza per i lavoratori in mobilità, per i percettori di un sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione, per i beneficiari del trattamento di disoccupazione speciale, per i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività o in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa in base a normative speciali in deroga alla vigente legislazione. Nei casi di rifiuto del per-

LA STRATEGIA

Le prestazioni sono subordinate alla disponibilità a nuove occupazioni e alla riqualificazione

corso di adeguamento formativo o reinserimento nel mercato del lavoro, anche nelle modalità di cosiddetta «presa in carico» dell'articolo 13 del decreto legislativo 276/2003, è prevista la perdita dei relativi trattamenti. Come sanno gli operatori del mercato del lavoro questo complesso impianto normativo non è tuttavia mai decollato. Ai fini della effettività di una siffatta regola di responsabilità è sin qui mancata, per un verso, una lineare circo-

lazione delle informazioni relative ai percettori di sussidi pubblici mentre, per l'altro verso, non è emerso con chiarezza chi fosse il soggetto responsabile, anche in termini di possibile danno erariale (si veda la circolare n. 5/2006), della concreta applicazione del regime sanzionatorio (perdita del beneficio).

La stessa mancata segnalazione agli uffici competenti dell'Inps, da parte dei centri pubblici per l'impiego, non risulta essere mai stata sanzionata e non solo per l'inerzia degli operatori. La logica del cosiddetto «patto di servizio», almeno per come disciplinata dalle leggi regionali, ha sempre operato ai fini della mera selezione dei beneficiari delle misure di orientamento e sostegno al reinserimento al mercato del lavoro e non come condizione per l'erogazione del sussidio in capo all'istituto di previdenza. Così come del tutto deresponsabilizzate sono sin qui state le agenzie private del lavoro, rispetto a un obbligo di comunicazione a cui pure la legge condiziona rilascio, conferma o mantenimento dell'autorizzazione che le abilita a operare sul mercato del lavoro.

Per superare questa situazione di stallo interviene ora l'articolo 19, comma 10 del Dl 185 dove si prevede in modo netto che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al

reddito, in base alla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, sia subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. L'innovazione non è di poco conto. La concessione del trattamento viene dunque ora condizionata *ex ante* alla dichiarazione di disponibilità del lavoratore e non è più affidata a un incerto e del tutto eventuale impegno *ex post*, assunto in sede di patto di servizio, che impone un non sempre facile dialogo tra Inps, centri pubblici per l'impiego e agenzie private per il lavoro e che risulta condizionato dalla molteplicità di normative regionali vigenti.

Dispone infatti il comma 10 dell'articolo 19 che il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde automaticamente il diritto a qualsiasi erogazione, anche a carico del datore di lavoro, in caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro "congruo" definito in base all'articolo 1-quinquies del Dl 249/2004. E con ciò metà del problema è risolto. Non resta ora che predisporre un'adeguata infrastruttura informatica (una banca dati Inps) per garantire la lineare e trasparente circolazione delle informazioni a tutti i servizi competenti, comprese le agenzie private del lavoro, su chi sono i percettori dei sussidi per poter offrire loro percorsi formativi e occasioni di lavoro di cui parla la legge.

tiraboschi@unimore.it